



Capitolato Fornitori

Edizione 2013 – Rev00



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL GRUPPO TESMEC

1. GENERALITA'

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (le "**Condizioni Generali**") sono da intendersi parte integrante del rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento di ciascun ordine emesso da Tesmec (l'"**Ordine**").

1.2 Queste Condizioni Generali si applicano a tutti gli Ordini emessi da Tesmec S.p.A e dalle società italiane da questa controllate e/o collegate e/o facenti parte del Gruppo Tesmec (indistintamente qui riferite "**Tesmec**") nei confronti del fornitore (il "**Fornitore**").

1.3 Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive alle Condizioni Generali saranno valide solo se pattuite per iscritto. Qualsiasi modifica e/o aggiunta unilaterale da parte del Fornitore all'Ordine o alle Condizioni Generali, nonché eventuali condizioni generali da quest'ultimo predisposte, saranno valide soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte di Tesmec.

2. ORDINI

2.1 L'Ordine diventa irrevocabile da parte di Tesmec a partire dal momento in cui perviene alla medesima l'accettazione per iscritto del Fornitore, che deve essere espressa, entro 7 giorni, via fax o via posta elettronica, o mediante l'inoltro dell'Ordine debitamente sottoscritto o mediante conferma del Fornitore ("**Conferma d'Ordine**").

2.2 Ancorchè Tesmec non riceva l'accettazione espressa del Fornitore, nelle forme sopra indicate, l'esecuzione della fornitura si intenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti Condizioni Generali e di quelle specifiche contenute nell'Ordine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1327 C.C. Condizioni contrattuali differenti, che vengano allegate, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore, nella Conferma d'Ordine o altrove, non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per iscritto da Tesmec.

2.3 L'Ordine, gli allegati all'Ordine e le presenti Condizioni Generali costituiscono il contratto che regola ciascuna specifica fornitura di beni ed eventuali servizi accessori e/o correlati (il "**Contratto**").

2.4 Relativamente al singolo Ordine, anche in corso di esecuzione, il Fornitore si obbliga, ove richiesto da Tesmec, a:

(a) modificare le caratteristiche dei beni, o loro componenti, o loro quantità o data di consegna (c.d. Variazione d'Ordine) secondo l'art. 2.4.1; e/o

(b) cessare la produzione o fornitura dei beni, o loro componenti (c.d. Cancellazione dell'Ordine) secondo l'art.2.4.2.

2.4.1 Variazione d'Ordine.

Tesmec potrà richiedere la modifica della qualità, quantità, caratteristiche e/o data di consegna dei beni ordinati. Tali modifiche dovranno prontamente essere eseguite dal Fornitore. Nel caso in cui dette modifiche incidano sui tempi e costi, il Fornitore potrà avere diritto ad una variazione di prezzo o del termine di consegna.

Eventuali richieste di modifica dell'Ordine saranno formalizzate tramite l'invio, via e.mail o fax, al Fornitore di un modulo di "Variazione d'Ordine".

E' onere del Fornitore sottoporre a Tesmec una proposta di modifica alla fornitura dettagliando: a) la descrizione del prodotto e relativa codifica; b) eventuali variazioni di costo con dettaglio di voci c) un eventuale impatto temporale sul programma di consegna. Il mancato invio della proposta di modifica entro 5 giorni lavorativi, comporta tacita integrale accettazione di quanto contenuto nel modulo di Variazione d'Ordine.

Tesmec riconoscerà al Fornitore il solo costo delle materie prime già in lavorazione ed il solo costo del lavoro svolto sino al momento della

Variazione d'Ordine, limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate, escludendosi in ogni caso da detto rimborso il mancato guadagno.

2.4.2 Cancellazione dell'Ordine

In caso di Cancellazione dell'Ordine, il Fornitore avrà il diritto di richiedere un indennizzo per le quantità di lavoro già svolte e per i costi diretti già sostenuti in relazione all'Ordine cancellato, salva la possibilità che il Fornitore venda i beni ad altri acquirenti. Si ritengono comunque escluse da detto rimborso la quota di profitto e le materie prime già approvvigionate ma non ancora poste in lavorazione.

2.5 Nei casi di cui agli artt. 2.4.1 e 2.4.2, il Fornitore sarà tenuto a prendere tutte le misure atte a contenere, nel limite del possibile, la quantità di beni o loro componenti addebitabili a Tesmec, a consentire il controllo delle giacenze e, se richiesto, a consegnare a Tesmec detti beni.

3. CONSEGNA

3.1. Salvo diversamente indicato nell'Ordine, i termini convenuti per la consegna sono da considerarsi tassativi e vincolanti per il Fornitore, e pertanto non sono ammesse né consegne anticipate, né ritardi. Tesmec è autorizzata a respingere le forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e rischio del Fornitore o ad addebitare le spese di stoccaggio.

Il Fornitore è tenuto prontamente ad informare Tesmec per iscritto e dettagliatamente di ogni evento che possa ritardare l'esecuzione dell'Ordine senza tuttavia essere perciò autorizzato a richiedere un'estensione dei termini di consegna.

In caso di ritardi, purchè non dovuti a causa di forza maggiore, Tesmec potrà avvalersi a sua scelta di una o più delle seguenti facoltà:

- a) pretendere l'esecuzione dell'Ordine, in tutto o in parte, ed applicare una penale convenzionale nella misura dell'1% del prezzo delle quantità non consegnate, salvo diversa percentuale indicata nell'Ordine, per ciascuna settimana o frazione di ritardo, sino ad un massimo del 10% del valore dell'Ordine;
- b) approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, i beni ordinati o loro componenti, con riaddebito al Fornitore degli extra-costi e con l'esclusivo onere di darne avviso scritto al Fornitore;
- c) risolvere l'Ordine, con effetto immediato e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore.

3.2. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio di perimento della merce si applicherà il termine di resa indicato nell'Ordine (Incoterm CCI Parigi, ed. 2010).

4. IMBALLO, TRASPORTO, DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI

4.1. Il beni ordinati dovranno essere imballati a cura ed onere del Fornitore in modo adeguato in relazione alla natura della merce, in modo da garantire la conservazione e preservazione da danneggiamenti durante il trasporto.

4.2. Ciascun imballaggio dovrà essere contrassegnato o etichettato indicando almeno i seguenti dati: numero dell'Ordine, descrizione del contenuto, peso lordo/netto in kg., data di spedizione, nome ed indirizzo del mittente e del destinatario.

4.3. Ogni spedizione e consegna deve essere accompagnata da un documento di trasporto (DDT), in regola con la normativa vigente, recante le indicazioni necessarie ad identificare chiaramente il destinatario, il numero dell'Ordine, la descrizione, la quantità ed il codice articolo Tesmec.

4.4. I beni forniti dovranno essere consegnati completi di tutta la documentazione tecnica relativa al loro collaudo, buon funzionamento e manutenzione, e in particolare:

- a) il Certificato CE;
- b) il certificato d'Origine o Dichiarazione del Paese d'Origine se la merce proviene da un paese fuori dalla Comunità Europea;
- c) il "Manuale di Uso e Manutenzione" nella lingua e nei quantitativi specificati nell'Ordine.
- d) tutta la restante documentazione eventualmente richiesta nelle specifiche di fornitura dell'Ordine.

4.5. In caso di mancato rispetto di quanto previsto ai paragrafi precedenti, Tesmec avrà la facoltà di respingere, i colli e gli imballaggi pervenuti con dati mancanti, errati, incompleti o danneggiati, facendone restituzione al trasportatore od al vettore incaricato, fatto salvo il diritto al rimborso dei costi sostenuti e il risarcimento dei danni derivati da ritardo, perdita o danneggiamento della merce dovuti a carenze di marcature, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione.

5. PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.1. Il prezzo convenuto nell'Ordine comprende ogni e qualsiasi spesa, onere e costo dovuto per l'esecuzione della fornitura. Salvo diverso accordo scritto, i prezzi si intendono fissi ed invariabili, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili che incidano sui costi. Resta pertanto espressamente esclusa l'applicazione dell'articolo 1467 C.C. e, ove applicabile, dell'articolo 1664 C.C.

5.2. Ogni fattura dovrà riportare gli estremi del DDT, il numero dell'Ordine, il codice articolo Tesmec, la descrizione, la quantità ed il prezzo dettagliato di ciascun bene fornito.

5.3. Tesmec effettuerà il pagamento del prezzo delle forniture nel modo ed alla scadenza indicati nell'Ordine, subordinatamente al ricevimento dei documenti previsti ai precedenti artt. 4.3, 4.4 e 5.2.. Le fatture non conformi saranno trattate da Tesmec come nulle ed invalide e saranno, quindi, respinte.

5.4. Nel caso in cui, su uno o più beni forniti vengano rilevati vizi e/o difetti e/o non conformità, che non vengano eliminati nel minor tempo tecnico ragionevolmente possibile, Tesmec si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore.

6. ACCETTAZIONE, GARANZIA E RESPONSABILITÀ

6.1. La semplice consegna o il pagamento dei beni forniti non possono in nessun modo essere considerati come accettazione della merce.

6.2. Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei beni ordinati, sia a quanto pattuito, sia a quanto dichiarato nelle bolle di accompagnamento. Qualora risulti una non conformità quantitativa, Tesmec, previo reclamo scritto da inviarsi al Fornitore entro 30 giorni dalla consegna, potrà esercitare, a sua scelta, una delle seguenti facoltà:

- a) accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
- b) respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio del Fornitore;
- c) ottenere che il Fornitore provveda tempestivamente all'invio della parte mancante, con spese suo esclusivo carico.

I reclami per l'esercizio delle facoltà sopra previste dovranno essere comunicati per iscritto al Fornitore entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna del lotto di beni interessato.

6.3.1 Il Fornitore garantisce per un periodo di 18 mesi dalla data di installazione o messa in funzione fino a un massimo di 24 mesi dalla data di consegna, che ciascun bene fornito è:

- a) privo di vizi e difetti di progettazione, costruzione, lavorazione, assemblaggio o relativi al materiale impiegato;
- b) conforme alle specifiche tecniche e/o ai disegni richiamati nell'Ordine e/o ai prototipi approvati da Tesmec;
- c) nuovo, realizzato a regola d'arte, perfettamente funzionante ed adatto al particolare scopo per cui è stato destinato;

- d) realizzato in conformità alle prescrizioni normative vigenti per la specifica tipologia di bene fornito e corredato dalle necessarie certificazioni.

6.3.2 In caso di difettosità e/o non conformità manifestatosi nel periodo di garanzia, Tesmec avrà il diritto, a seconda delle proprie necessità produttive, ad ottenere la sostituzione o la riparazione del bene.

Qualora difettosità e/o non conformità si riferiscano a lotti di fornitura, Il Fornitore è tenuto a individuare i beni difettosi e/o non conformi entro i termini concordati.

Per l'esercizio dei diritti sopra indicati, i reclami di Tesmec dovranno essere presentati al Fornitore entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui viene rilevato il difetto. Il Fornitore si impegna ad effettuare gli interventi richiesti sulla base dei predetti reclami, fatta salva la facoltà di controllare, a proprie spese, la fondatezza degli stessi presso le sedi di rilevamento italiane od estere indicate da Tesmec.

6.3.3 Tutte le spese, i costi, inclusi gli oneri di trasporto, che si rendessero necessari in esecuzione delle attività previste dalla presente garanzia, come sopra elencate, restano a esclusivo carico del Fornitore.

6.3.4 Il Fornitore dovrà dare esecuzione agli obblighi previsti dalla presente garanzia nel minor tempo ragionevolmente possibile, avendo particolarmente riguardo a minimizzare l'impatto negativo sulle esigenze produttive di Tesmec.

Resta inteso che, qualora le tempistiche di esecuzione del Fornitore impattano negativamente sulle esigenze produttive, Tesmec avrà la facoltà di procedere autonomamente o mediante terzi a porre rimedio al vizio e/o alla non conformità, ovvero ad acquistare beni sostitutivi con riaddebito al Fornitore dei costi e delle spese sostenute per soluzione del problema e maggiori oneri derivanti da ricerca del guasto, operazioni di smontaggio e montaggio del componente difettoso qualora inserito in un sistema complesso.

6.3.5 I beni o loro componenti riparati o sostituiti sono soggetti un nuovo periodo di garanzia, secondo quanto previsto nell'art. 6.3.1, con decorrenza dal momento della loro rimessa in servizio.

6.4. Fatta eccezione per i beni realizzati sulla base di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Tesmec, il Fornitore garantisce che l'uso e la commercializzazione dei beni forniti, o loro componenti, non comportano contraffazione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi, sia in Italia che all'estero, assumendosi l'onere della pronta definizione delle pretese di terzi e tenendo comunque Tesmec indenne e manlevata da tali pretese e protetta da ogni azione suscettibile di interdire la libera produzione, vendita o circolazione dei prodotti Tesmec.

6.5. Nel caso in cui Tesmec fosse convenuta in giudizio o le fosse contestata la violazione di prescrizioni normative relativamente ai propri prodotti per la difettosità o non conformità dei beni forniti e montati predetti prodotti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne e manlevata Tesmec da tutti i danni subiti. Tesmec dovrà informare il Fornitore non appena abbia appreso che la violazione o la chiamata in causa è basata sulla difettosità o non conformità del bene fornito.

6.6. Qualora Tesmec debba attuare una campagna di richiamo o risanamento dei suoi prodotti a causa della difettosità o non conformità dei beni forniti, al fine di sostituirli o ripararli o renderli conformi alle prescrizioni tecniche e/o normative segnalate da Tesmec, il Fornitore, anche se il difetto o la non conformità si sono rivelate dopo la scadenza del periodo di garanzia, parteciperà ai costi sostenuti da Tesmec per l'attuazione della campagna nella misura che sarà concordata tra le Parti.

7. ESECUZIONE DELL'ORDINE – ISPEZIONI E CONTROLLI

7.4. Tesmec ha diritto di controllare, in ogni momento, la corretta esecuzione della fornitura, sia nel corso della lavorazione sia successivamente all'approntamento della merce. A tal fine il Fornitore assicurerà il libero accesso alle proprie sedi e ai propri stabilimenti nonché a quelli di eventuali terzi in qualsiasi momento, previo congruo preavviso.

7.5. Qualora l'esecuzione della fornitura non proceda secondo le condizioni stabilite nel Contratto, Tesmec può fissare un termine

ragionevole entro il quale il Fornitore è tenuto a conformarsi alle condizioni predette. Trascorso inutilmente il termine, Tesmec avrà la facoltà di risolvere il Contratto, in tutto o in parte.

7.6. Nessuna modifica può essere introdotta dal Fornitore nella produzione del bene, se non a seguito di autorizzazione scritta di Tesmec. Il Fornitore è tenuto a segnalare a Tesmec le innovazioni tecniche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche del bene ordinato.

8. ATTREZZATURE SPECIFICHE

Le attrezzature (maschere di saldatura, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, etc.) che Tesmec può mettere a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine, si intendono date in comodato d'uso gratuito e rimangono di esclusiva proprietà di Tesmec. Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento. In ordine alle predette attrezzature il Fornitore è tenuto a:

- a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà Tesmec;
- b) provvedere ad una adeguata copertura assicurativa contro l'incendio, il furto, il vandalismo, disastri naturali, manomissioni o altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
- c) custodirle ed utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;
- d) segnalare tempestivamente a Tesmec le riparazioni straordinarie, le sostituzioni o rifacimenti occorrenti, essendo inteso che spetterà a Tesmec ogni decisione circa l'attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti, i quali si intenderanno a carico di Tesmec, sempre che essi non siano dovuti ad incidenti, negligenza o altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso le spese saranno a carico di quest'ultimo;
- e) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti, se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato da Tesmec;
- f) consentire agli incaricati Tesmec di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità di utilizzo, conservazione, nonché stato d'uso;
- g) non utilizzarle o non permettere di utilizzarle se non per l'esecuzione degli Ordini Tesmec e, comunque, non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione di beni con le stesse specifiche tecniche Tesmec;
- h) non sottoporle a gravami, pegni o ipoteche o costituire altre garanzie sui medesimi, con l'onere di informare tempestivamente Tesmec di pignoramenti, sequestri o altre procedure esecutive a cui siano stati eventualmente sottoposti;
- i) conformarsi alle istruzioni che verranno rese da Tesmec in ordine alla riconsegna, rottamazione o conservazione di tali attrezzature.

9. CANCELLAZIONE DELL'ORDINE-RECESSO-RISOLUZIONE

9.1. Tesmec avrà il diritto di annullare l'Ordine senza alcun onere verso il Fornitore prima che pervenga l'accettazione del Fornitore secondo quanto previsto nell'art. 2.1, ovvero di cancellare l'Ordine secondo quanto previsto al precedente art. 2.4.2, o negli altri casi previsti dall'Ordine (es. periodo di congelamento) ovvero pattuiti tra le Parti.

9.2. Fatti salvi i casi richiamati altrove nelle presenti Condizioni Generali, Tesmec avrà il diritto di recedere o risolvere il Contratto:

- a) qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura venga accertato la consegna pattuita non potrà essere rispettata per cause imputabili al Fornitore, oppure che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite;
- b) qualora il Fornitore sia inadempiente ad uno degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali e tale inadempienza non sia sanata nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione scritta da parte di Tesmec;
- c) nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto a fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, o in caso di liquidazione volontaria, o cessione dell'impresa;

- d) si è verificata una circostanza di forza maggiore che dà luogo ad un ritardo superiore a tre mesi dalla data di consegna stabilita.

9.3. L'annullamento, la cancellazione dell'Ordine, il recesso o la risoluzione del Contratto hanno efficacia dal giorno in cui perviene al Fornitore la relativa comunicazione da parte di Tesmec, da rendersi per iscritto via posta, fax o e mail.

Ad eccezione dei casi previsti negli art. 9.1 e 9.2, lett d), è in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno effettivamente subito da Tesmec.

10. INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETA' INDUSTRIALE

Le specifiche tecniche, i disegni e qualsiasi altra informazione, anche di natura commerciale, sia scritta che orale, rilasciata da Tesmec al Fornitore per la progettazione e/o la produzione dei beni ordinati (indistintamente le "Informazioni Tecniche") restano di esclusiva proprietà di Tesmec e possono essere utilizzate ai soli fini dell'esecuzione dell'Ordine. In relazione alle Informazioni Tecniche il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:

- a) conservarle con la massima riservatezza e restituirle a Tesmec dietro sua richiesta;
- b) non riprodurle o copiarle, se non nei limiti autorizzati espressamente da Tesmec, e non trasmetterle o rivelarle a terzi;
- c) non depositare domanda di brevetto o richiederne altro titolo di privativa industriale;
- d) non produrre o far produrre a terzi, direttamente o indirettamente, per impiego in produzioni e commercializzazioni diverse dall'esecuzione dell'Ordine Tesmec, beni o loro componenti disegnati o realizzati sfruttando le Informazioni Tecniche di cui sopra;
- e) imporre e garantire il rispetto degli obblighi derivanti da questo articolo al proprio personale e a qualsiasi terzo operante con il Fornitore, al quale lo stesso sia stato preventivamente autorizzato da Tesmec a trasmettere le Informazioni Tecniche nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine.

11. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE

11.1. Senza il preventivo consenso scritto di Tesmec, il Fornitore non potrà cedere o trasferire, a qualsiasi titolo, né subappaltare a terzi l'esecuzione della fornitura e/o alcun interesse, obbligazione, diritto, credito derivanti dal Contratto.

11.2. Qualsiasi tipo di cessione, come sopra richiamata, effettuata dal Fornitore in violazione dell'articolo precedente non avrà efficacia nei confronti di Tesmec e darà quest'ultima la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del precedente art. 9.3 e/o di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore, anche relativi all'esecuzione di altre forniture.

12. FORZA MAGGIORE

Se una Parte si trova nell'impossibilità di eseguire uno degli obblighi previsti a suo carico dal Contratto a causa di un evento di forza maggiore, la suddetta Parte non potrà essere considerata responsabile per la mancata esecuzione di tale obbligo, né per le conseguenze che ne derivino. La sospensione dell'esecuzione degli obblighi deve essere limitata al periodo di permanenza della causa di forza maggiore, purché la Parte interessata ne abbia dato comunicazione scritta all'altra entro e non oltre 7 giorni dal verificarsi dell'evento. In ogni caso sarà onere delle Parti adottare tutte le precauzioni per ridurre le conseguenze dannose, con particolare riguardo a quelle connesse ai ritardi accumulati.

Il termine forza maggiore deve intendersi ai fini di questo contratto come un accadimento imprevedibile ed al di là del controllo delle Parti, tale da rendere impossibile e/o eccessivamente oneroso l'adempimento di una qualsiasi obbligazione contrattuale, tra cui: fenomeni naturali e atmosferici di eccezionale entità (quali terremoti, alluvioni, epidemie, ecc.); provvedimenti legislativi o dell'Autorità Governativa che impediscano o ritardino l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali di una Parte; eventi socio-politici, purché di portata nazionale (scioperi generali, guerre, rivolte, rivoluzioni ecc).

Non saranno considerati casi di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori.

13. COMUNICAZIONI

Laddove non diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, ogni comunicazione tra le Parti si intende resa per iscritto se trasmessa

a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax con conferma di invio, posta certificata e/o e.mail, nel momento in cui viene ricevuta dalla Parte destinataria.

14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. LVO 231/2001

Il Fornitore dichiara di essere stato reso edotto da Tesmec, che quest'ultima, al fine di conformarsi alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità delle Società per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e di un Codice Etico pubblicato sul sito www.tesmec.it, Sezione Investor.

Con l'esecuzione del Contratto di fornitura, il Fornitore si obbliga a mantenere un comportamento adeguato ai principi contenuti nella predetta documentazione e a non porre in essere condotte e/o attività che costituiscano fattispecie criminose ai sensi del D. Lgs. 231/01, convenendo che, in difetto, Tesmec potrà risolvere immediatamente il Contratto e altri Contratti in essere con il medesimo Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Fornitore acconsente al trattamento dei propri dati personali che saranno trattati, conformemente all'informativa resa ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del D. Lvo 196/2003 (Codice in materia di dati personali), per dare esecuzione agli obblighi derivanti e/o connessi ai Contratti di fornitura e per l'adempimento dei correlati obblighi di legge, anche di natura fiscale, amministrativa e contabile.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali e nei singolo Contratti di fornitura, si rinvia al Codice Civile italiano.

16.2. Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione, la validità, la risoluzione di ogni Contratto e delle presenti Condizioni Generali, che non sia risolta in via bonaria tra le Parti, verrà devoluta alla competenza esclusiva della competente magistratura del Foro di Milano.

_____, _____
(Data) (Luogo)

Per il Fornitore _____
Firma: _____
Carica: _____
Timbro

Ai sensi degli artt. 1341-1342 C.C., il Fornitore dichiara di aver letto attentamente e di approvare espressamente i seguenti articoli: 2.4.1; 2.4.2; 3.1; 5.1; 5.3; 6.1; 6.3.4; 6.4; 7.5; 8; 9; 10; 11; 16.

Per il Fornitore _____
Firma: _____
Carica: _____

Timbro



Tesmec S.p.A. - Headquarters

Via Zanica 17/O - 24050 Grassobbio BG - Italy - Tel. +39.035.4232911 - Fax +39.035.4522444
www.tesmec.com